

Sistema di Gestione Ambientale

Il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio con decorrenza 18.06.2009, si è dotato di un sistema di gestione ambientale certificato ai sensi UNI EN ISO 14001:2004 ivi comprese le attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei Lavori Pubblici. Tutte le attività stipulate con l'attività contraente dovranno essere svolte nel pieno rispetto dei requisiti legislativi vigenti in materia ambientale (gestione rifiuti in cantiere, deposito ed utilizzo oli e combustibili, eventuali utilizzo di sostanze pericolose, procedure antincendio ecc.). Il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio si riserva di sottoporre a verifiche periodiche documentate le suddette attività tramite personale qualificato durante lo svolgimento dei lavori.

CAP. I

OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Art. 1

Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto un contratto misto di lavori e servizi con l'oggetto principale dell'appalto costituito da lavori dal titolo "**SERVIZIO DI REPERIBILITA', VIGILANZA, MONITORAGGIO E PRONTO INTERVENTO, INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER UN BIENNIO**" ed è riferito ad una prestazione pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.

Il tutto come disciplinato dal "Regolamento per l'attuazione del sistema di sorveglianza e pronto intervento in caso di condizioni meteorologiche avverse, nonché per la realizzazione di opere di urgenza e somma urgenza nel comprensorio consortile" approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 16 del 11/19/2004.

Il contratto di appalto cesserà di produrre effetto tra le parti alla scadenza del termine ultimo previsto nel successivo art.9 del presente schema di contratto.

In particolare sono oggetto del presente appalto il servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto intervento in caso di condizioni meteorologiche avverse, nonché gli eventuali lavori di urgenza e somma urgenza che dovessero rendersi necessari nel comprensorio consortile durante l'arco temporale stabilito all'art.9 di cui sopra.

A tal fine, secondo quanto disposto dal Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 16 del 11/19/2004 e nella cartografia ad esso allegata, il comprensorio è stato suddiviso nelle seguenti zone:

ZONA A: Comuni di Ponte Buggianese, Pescia (parte), Uzzano (parte), Borgo a Buggiano (parte), Altopascio, Chiesina Uzzanese, Montecarlo;

ZONA B: Comuni di Monsummano Terme, Massa e Cozzile (parte), Montecatini Terme (parte), Serravalle P.se (parte), Pieve Nievole (parte);

ZONA C: Comuni di Larciano, Lamporecchio, Vinci, Cerreto Guidi, Carmignano, Capraia e Limite;

ZONA D: Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, S. Croce S/Arno, S. Maria a Monte, Calcinaia;

ZONA E: Comuni di Pescia (parte), Uzzano (parte), Borgo a Buggiano (parte), Massa e Cozzile (parte), Montecatini Terme (parte), Pieve a Nievole (parte), Serravalle P.se (parte), Piteglio, Marliana, Villa Basilica, Capannori;

Art. 2

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo del presente appalto ammonta ad **€ 350.000,00** (eurotrecentocinquantamila/00) di cui **€ 300.000,00** (eurotrecentomila/00) per eventuali lavori di urgenza e somma urgenza e **€ 50.000,00** (eurocinquantamila/00) per il servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto intervento in caso di condizioni meteorologiche avverse. L'intero importo è suddiviso per ciascuna zona di cui al precedente art.1 in **€ 60.000** (eurosessantamila/00) per eventuali lavori di urgenza e somma urgenza e **€ 10.000,00** (eurodiecimila/00) per il servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto intervento.

Si precisa che gli importi relativi ai lavori sono soltanto eventuali essendo gli stessi non prevedibili in sede di affidamento.

Art. 3

Categorie dei lavori

Ai sensi del D.P.R. 34/2000 e, successivamente al periodo transitorio previsto dal D.P.R. 207/2010, ai sensi dello stesso D.P.R. 207/2010, il presente appalto è composto per l'importo dei lavori a base d'asta dalla categoria generale prevalente OG8.

Art. 4

Capacità tecnica e professionale del servizio

Ai sensi dell'art.42 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nonché del Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 16 del 11/19/2004, per il presente appalto si richiede il possesso del requisito di cui allo stesso art.42 comma 1 lett.h con riferimento all'art.4 del regolamento di cui sopra.

CAP. II

NORME DI CARATTERE GENERALE E DISPOSIZIONI

PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 5

Conoscenza delle condizioni di appalto

L'assunzione dell'appalto, di cui al presente schema di contratto, implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ed in particolare del "Regolamento per l'attuazione del sistema di sorveglianza e pronto intervento in caso di condizioni meteorologiche avverse, nonché per la realizzazione di opere di urgenza e somma urgenza nel comprensorio consortile" e della cartografia ad esso allegata, approvati dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 16 del 11/19/2004 a cui si rimanda per ogni e più dettagliata conoscenza delle condizioni e degli oneri dell'appalto.

In particolare l'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta, riconosce di avere preso ampia e dettagliata visione del presente schema di contratto predisposto dall'Amministrazione e posto a base dell'appalto nonché del regolamento di cui sopra ed in particolare degli artt.2, 3, 4, 5 e 6 dello stesso regolamento e di aver trovato eseguibile l'appalto in ogni sua parte conformemente alle previsioni del presente schema di contratto e del Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 16 del 11/19/2004.

L'Appaltatore riconosce altresì di essersi reso conto – prima dell'offerta – di tutte le condizioni, fatti e circostanze che possono influire sulla esecuzione del servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto intervento in caso di condizioni meteorologiche avverse, nonché per la realizzazione di opere di urgenza e somma urgenza nella rispettiva zona del comprensorio consortile oggetto dell'offerta, così come riportate al precedente art.1.

In particolare l'Appaltatore riconosce:

- che l'importo forfettario stabilito per la parte relativa al servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto intervento è remunerativo ed in linea con il mercato;
- che ha la disponibilità di almeno una sede operativa all'interno della zona per la quale concorre. Nel caso di partecipazione associata, dichiara tale disponibilità da parte di almeno un'impresa partecipante al raggruppamento;
- che ha il possesso di tutte le dotazioni necessarie a permettere, in ausilio al personale consortile, un efficace servizio di vigilanza e sorveglianza dei corsi d'acqua ed in particolare di:

- a) adeguato personale dotato di telefoni cellulari e di veicoli idonei alla perlustrazione lungo i corsi d'acqua;
- b) un apparecchio fax sempre raggiungibile e sorvegliato;
- che ha il possesso di tutte le attrezzature e i materiali necessari a permettere l'esecuzione immediata dei lavori di pronto intervento oltre che di somma urgenza ed in particolare:
 - c) materiale vario da costruzione quale, ad esempio, ghiaia e pietrisco per conglomerati, cemento, acciaio in barre e rete elettrosaldata per c.a., blocchi cassero, blocchi prefabbricati in cls,;
 - d) materiale vario per la protezione e ricostituzione di sponde e argini quale, ad esempio, terra, massi ciclopici, palancole in acciaio, biorete, tessuto non tessuto, sabbia e sacchi di juta o polipropilene;
 - e) mezzi meccanici e attrezzature quali ad esempio, motoseghe, decespugliatori, miniescavatori, escavatori, ruspe, autocarri, trattori muniti di carrello, bracci falcianti, bracci caricatori, pale gommate, motopompe, gruppi per illuminazione;
 - f) opportuno numero di operai per l'esecuzione degli interventi.

L'Appaltatore è a conoscenza che l'importo stabilito per la parte relativa ad eventuali lavori di urgenza e somma urgenza è del tutto indicativo essendo lo stesso non prevedibile in sede di affidamento e che nulla sarà dovuto all'Appaltatore nel caso in cui il Consorzio non necessiti di lavori di somma urgenza nella zona di competenza dell'Appaltatore e nel periodo temporale di validità dell'appalto.

Nel caso in cui il Consorzio necessiti di lavori di urgenza e somma urgenza nella zona di competenza dell'Appaltatore e nel periodo temporale di validità dell'appalto per un importo superiore all'ammontare di cui al precedente art.2, il Consorzio stesso, se lo riterrà opportuno e conveniente, potrà avvalersi anche di altre imprese procedendo ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, per rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Per quanto riguarda gli eventuali lavori di urgenza e somma urgenza, questi debbono essere eseguiti a regola d'arte, con magisteri e materiali appropriati, ed in conformità alle previsioni delle perizie predisposte di volta in volta dal Consorzio e agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo.

I materiali da impiegare debbono essere delle migliori qualità ed essere accettati in precedenza, con giudizio insindacabile dalla Direzione Lavori, debbono inoltre rispondere ai requisiti richiesti dalle norme e decreti vigenti.

L'Impresa avrà facoltà di coordinare ed organizzare l'andamento degli eventuali lavori di urgenza e somma urgenza nei modi che riterrà convenienti purché bene accetti alla Direzione Lavori che si riserva la facoltà di imporre quelle modifiche di svolgimento che a suo giudizio insindacabile riterrà opportune.

Art. 6

Osservanza di norme e regolamenti

L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza del presente Schema di contratto e del "Regolamento per l'attuazione del sistema di sorveglianza e pronto intervento in caso di condizioni meteorologiche avverse, nonché per la realizzazione di opere di urgenza e somma urgenza nel comprensorio consortile" approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 16 del 11/19/2004. Per quanto non previsto si farà riferimento a tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti alla data del contratto ed a tutte quelle che saranno emanate durante il periodo di validità dell'appalto.

Art. 7

Cauzione provvisoria, definitiva e coperture assicurative

L'Appaltatore deve corredare l'offerta con una cauzione pari al 2% dell'importo complessivo formato dalla somma degli importi previsti per eventuali lavori di urgenza, somma urgenza e per il servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto intervento, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa con contestuale dichiarazione d'impegno di un fideiussore relativamente alla cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, questa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Al momento della stipulazione del contratto l'appaltatore deve prestare garanzia fideiussoria degli obblighi assunti pari al 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso di ribasso superiore al 20% la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata del doppio di tanti punti percentuali di quanti sono quelli eccedenti la percentuale del 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta da parte dell'Ente Appaltante.

In tal caso l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

Qualora la cauzione sia prestata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso di inadempienze contrattuali, l'ente appaltante avrà diritto di avvalersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed inoltre l'appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora l'ente appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto soltanto dopo che l'appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri previdenziali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti ispettorati del lavoro.

In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'appaltante fino all'adempimento delle condizioni suddette.

Art. 8

Direzione tecnica di cantiere da parte dell'Impresa rappresentante legale e domicilio dell'Impresa

L'Impresa è tenuta ad affidare la Direzione Tecnica ad un tecnico che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

Il predetto tecnico dovrà essere in possesso di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, diploma di geometra o di perito industriale edile, ovvero di requisito professionale identificato nell'esperienza acquisita nel settore quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

Il Direttore Tecnico non può rivestire analogo incarico per conto di altre ditte qualificate. A tale scopo, egli produce una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il Direttore Tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

Il Direttore Tecnico di cantiere dell'Impresa ha il compito di affiancare il Direttore dei Lavori per tutta la durata dei lavori di urgenza e somma

urgenza, in maniera che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione.

Oltre a ciò il Direttore Tecnico dell'Impresa rimane, ad ogni effetto, l'unico responsabile per danni o sinistri di qualsiasi entità che avessero a verificarsi a persone od a cose in conseguenza di cattiva esecuzione delle opere o di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione, con particolare riferimento al rispetto della normativa antinfortunistica.

La progettazione e l'esecuzione di tutte le opere di cantiere, provvisoriale, e comunque necessarie per dare compiute tutte le opere appaltate, sono di esclusiva competenza del Direttore Tecnico dell'Impresa; al Direttore dei Lavori ed ai suoi collaboratori competono soltanto le verifiche in ordine alle decisioni del Direttore Tecnico dell'Impresa le quali non devono ledere gli interessi dell'ente appaltante. La vigilanza del Direttore dei Lavori non esime l'Impresa dalle proprie responsabilità.

L'Impresa, inoltre, ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sul cantiere della somma urgenza un suo legale rappresentante con ampio mandato in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del Capitolato Generale.

L'Impresa risponde dell'idoneità del personale addetto ai cantieri, nonché al servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto intervento che dovrà essere di gradimento del Consorzio il quale ha diritto di ottenere in qualsiasi momento l'allontanamento e la sostituzione di qualunque addetto al servizio e/o ai lavori.

L'Impresa, per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato generale di Appalto, elegge il proprio domicilio legale in Ponte Buggianese presso la sede del Consorzio Committente ovvero presso un Ufficio Pubblico od una Ditta legalmente riconosciuta.

Art. 9

Durata dell'appalto e Danni dovuti a ritardi

La durata del presente appalto è di 2 (due) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto.

L'Appaltatore, secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'attuazione del sistema di sorveglianza e pronto intervento in caso di condizioni meteorologiche avverse, nonché per la realizzazione di opere di urgenza e somma urgenza nel comprensorio consortile" approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 16 del 11/19/2004, dovrà immediatamente attivarsi ogni volta che il Consorzio lo richieda. Sono fatte salve tutte le azioni da parte del Consorzio per gli eventuali inconvenienti e danni che potessero derivare dalla tardiva attivazione e/o intervento dell'Appaltatore.

Art. 10

Ordini di servizio

L'Amministrazione si riserva comunque il diritto di stabilire, attraverso

ordini di servizio, l'immediata attivazione dell'Appaltatore per la sorveglianza dei corsi d'acqua o per l'esecuzione di un determinato lavoro, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

In considerazione della particolare e delicata natura dell'appalto, l'Appaltatore dovrà attivarsi immediatamente per la sorveglianza dei corsi d'acqua ed iniziare senza indugio tutti i singoli lavori ed interventi che gli verranno assegnati, inerenti al presente schema di contratto, secondo le prescrizioni ricevute, senza rinvii o sospensioni.

La sospensione od il ritardo nell'esecuzione di un ordine di servizio dovranno essere motivati e comunicati per iscritto al Consorzio entro il giorno stesso, in caso di mancata comunicazione della sospensione o del ritardo, o di motivazione insufficiente o inadeguata, una volta constatato da parte del personale dell'Ente l'inadempimento dell'Appaltatore verranno adottati tutti i provvedimenti a tutela del Consorzio per gli eventuali inconvenienti e danni che potessero derivare dalla tardiva attivazione e/o intervento dell'Appaltatore.

Tale inadempimento costituisce anche motivo per l'eventuale risoluzione del contratto di cui al successivo art.13.

Art. 11 Pagamenti

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento annuale del compenso forfettario riconosciuto per lo svolgimento del servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto intervento in caso di condizioni meteorologiche avverse.

In particolare per ogni singola zona di cui al precedente art.1, alla scadenza dell'anno solare decorrente dalla data di stipula del contratto, si procederà al pagamento del 50% dell'importo previsto al precedente art.2 per ciascuna zona, scontato della percentuale offerta dal rispettivo Appaltatore.

Dai pagamenti in acconto verranno detratti eventuali crediti dell'Amministrazione verso l'appaltatore per eventuali danni a lui imputabili cagionati al Consorzio o per altri motivi.

Una volta scaduto il termine di validità dell'appalto di cui al precedente art.9, si farà luogo al pagamento dell'ultima rata annuale relativa al servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto intervento in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Per quanto riguarda gli eventuali lavori di urgenza e somma urgenza, questi saranno liquidati secondo gli importi, i tempi ed i modi previsti caso per caso dall'Amministrazione consortile.

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 38/2007, il corrispettivo dovuto per la realizzazione di eventuali lavori di urgenza e somma urgenza sarà

determinato applicando il Prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana in vigore al momento della redazione del verbale di somma urgenza, scontato della percentuale offerta dall'Appaltatore. Per quanto riguarda lavorazioni non comprese nel Prezziario di cui sopra, si continuerà ad applicare il prezziario del Bollettino degli Ingegneri relativo al periodo di competenza, scontato della percentuale offerta dall'Appaltatore, così come stabilito dall'art.6 del "Regolamento per l'attuazione del sistema di sorveglianza e pronto intervento in caso di condizioni meteorologiche avverse, nonché per la realizzazione di opere di urgenza e somma urgenza nel comprensorio consortile" approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 16 del 11/19/2004.

Si ribadisce quanto già specificato ai precedenti artt.2 e 5 ovvero che gli importi relativi ai lavori sono soltanto eventuali essendo gli stessi non prevedibili in sede di affidamento e che nulla sarà dovuto all'Appaltatore nel caso in cui il Consorzio non necessiti di lavori di somma urgenza nella zona di competenza dell'Appaltatore e nel periodo temporale di validità dell'appalto.

Art. 12 Garanzie

L'Appaltatore garantisce sempre e comunque il servizio di reperibilità 24 h/24 tutti i giorni del biennio di validità del presente appalto; garantisce altresì un efficace servizio di vigilanza e sorveglianza dei corsi d'acqua ogni volta che lo richieda il Consorzio.

L'Appaltatore inoltre garantisce quanto già previsto al precedente art.5 ovvero la disponibilità di almeno una sede operativa all'interno della zona per la quale concorre ed il possesso di tutte le dotazioni necessarie, così come specificate nello stesso art.5 del presente schema di contratto, a permettere, in ausilio al personale consortile, un efficace servizio di vigilanza e sorveglianza dei corsi d'acqua.

Nel caso di esecuzione di lavori di urgenza e somma urgenza, l'appaltatore garantisce il buon funzionamento e il rendimento delle apparecchiature, dei materiali, delle opere di installazione, di tutto quanto è soggetto dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art.129 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nonché dagli artt.125 e 126 del D.P.R. 207/2010.

Tale garanzia consisterà anche nella riparazione e/o reintegrazione o sostituzione di tutti i materiali che nel periodo citato riveleranno difetti di funzionamento, di costruzione o di rendimento, senza diritto a compensi, sia per quanto riguarda la mano d'opera che i materiali e i beni oggetto di fornitura.

L'Appaltatore garantisce il buon funzionamento e il buon esito degli interventi.

Art. 13

Risoluzione del contratto

Qualora, per negligenza da parte dell'Appaltatore o per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, venga compromesso il regolare svolgimento del servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto intervento in caso di condizioni meteorologiche avverse e/o la tempestiva e buona riuscita degli eventuali lavori di urgenza e somma urgenza, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore stesso a norma delle disposizioni di cui all'art.1456 del Codice Civile, così come previsto nel contratto. Della intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa sarà dato comunicazione all'Appaltatore mediante fax, telegramma o raccomandata.

In considerazione della particolare e delicata natura dell'appalto che non consente indugio alcuno nello svolgimento del servizio e/o nell'esecuzione dei lavori inerenti il presente schema di contratto, nel caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni e dei termini contenuti negli ordini di servizio di cui al precedente art.10, l'Amministrazione appaltante, previa formale diffida da effettuare mediante fax, telegramma o raccomandata, ove nel termine del giorno stesso, l'Appaltatore non provveda al regolare e continuativo svolgimento del servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto intervento e/o all'esecuzione dei lavori di somma urgenza, potrà dichiarare risolto il contratto (art.1454 del Codice Civile).

Oltre a quanto sopra costituiscono inadempienze che danno luogo alla risoluzione di diritto i casi di: mancato inizio dei lavori, sospensione o ritardo nell'inizio o nell'esecuzione degli stessi, cattiva esecuzione dei lavori a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, o comunque l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni previsti dal presente schema di contratto, la non osservanza delle norme ed apprestamenti di sicurezza purché contestati all'Appaltatore mediante fax, telegramma o raccomandata come previsto nel secondo comma del presente articolo.

Art. 14

Danni dipendenti da forza maggiore

Nel caso di lavori di somma urgenza non saranno considerati danni di forza maggiore: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, i dissesti del corpo arginale, gli interramenti degli scavi, gli ammaloramenti degli scavi causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli.

Sono altresì a carico dell'appaltatore i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scoscese negli scavi e per l'allontanamento delle acque meteoriche e/o di infiltrazione dagli scavi.

La ditta appaltatrice per tutta la durata delle lavorazioni è responsabile della messa in sicurezza idraulica di tutto il corso d'acqua e/o di tutte le aree su cui avvengono i lavori. Eventuali danni dovuti a soggezioni idrauliche in generale ivi comprese quelle derivanti dalle acque

meteoriche, saranno imputati alla negligenza dell'Impresa appaltatrice che sarà ritenuta responsabile per il ripristino dei luoghi e per il risarcimento di eventuali danni a persone e cose.

L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

Art. 15

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre gli oneri di cui al presente Schema di contratto Speciale e del "Regolamento per l'attuazione del sistema di sorveglianza e pronto intervento in caso di condizioni meteorologiche avverse, nonché per la realizzazione di opere di urgenza e somma urgenza nel comprensorio consortile" approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 16 del 11/19/2004, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) Le spese di stipulazione del contratto, comprese quelle di bollo e di registro, i diritti di segreteria e le copie occorrenti;

Nel caso di lavori di somma urgenza inoltre:

- 2) l'Impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. L.L. P.P. 1° Giugno 1990 n°1729/U.L. due cartelli di dimensioni non inferiori di m 1,00 (larghezza) per m 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati l'Amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei Lavori, degli eventuali direttori operativi e/o ispettori di cantiere, del coordinatore della sicurezza ed anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché un cartello su ogni mezzo in movimento con su scritto "**CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO – Lavori di somma urgenza a seguito...**". Detti cartelli dovranno essere rimossi alla ultimazione dei lavori;
- 3) Sono a totale carico dell'impresa tutte le opere e materiali occorrenti per formazione, mantenimento e rimozione di piste per accesso ai luoghi di lavoro, rampe, discese, guadi, piste di cantiere e qualunque altra opera necessaria per raggiungere il cantiere non prevista negli elaborati progettuali o realizzati dall'impresa in maniera difforme rispetto a quanto previsto;
- 4) Le spese per le attività di collaudo, di cui all'art.224 del D.P.R. 207/2010;
- 5) La ditta appaltatrice per tutta la durata delle lavorazioni è responsabile della messa in sicurezza idraulica di tutto il corso d'acqua e\o di tutte le aree su cui avvengono i lavori. Eventuali danni dovuti a soggezioni idrauliche in generale ivi comprese quelle derivanti dalle acque meteoriche, saranno imputati alla negligenza dell'Impresa appaltatrice che sarà ritenuta responsabile per il ripristino dei luoghi e per il risarcimento di eventuali danni a persone e cose.

- 6) La ditta appaltatrice per tutta la durata delle lavorazioni è responsabile di eventuali danneggiamenti alle opere idrauliche, arginature, opere di difesa e quant'altro presente nell'area di cantiere e derivanti dalle lavorazioni;
- 7) Sono a totale carico dell'impresa tutte le spese necessarie per lo spostamento sevizzi di qualunque natura e/o consistenza (gas, metano, telefono acque, energia elettrica ecc.).
- 8) Durante tutta la durata delle lavorazioni, la Ditta Appaltatrice dovrà adottare tutti i magisteri per evitare danni alle abitazioni ed infrastrutture adiacenti al corso d'acqua e per le quali, la Ditta sarà ritenuta unica responsabile sollevando completamente la Committenza e la Direzione Lavori da ogni responsabilità.
- 9) Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea delle aree pubbliche o private occorrenti per le proprie esigenze di cantiere, strade di servizio, ed accessi e per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. Sono escluse da tale attività le aree comprese nell'eventuale piano particellare di occupazione allegato al progetto;
- 10) Ad espletare tutte le pratiche per i permessi necessari all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla chiusura di strade di qualunque natura e categoria;
- 11) Ad espletare presso gli Enti competenti, tutte le pratiche necessarie per la richiesta ed ottenimento dello spostamento dei servizi e sottoservizi presenti ivi compresi il gas, le linee elettriche, quelle in fibre ottiche, il metano, le linee telefoniche, acquedotto e fognature, cavi e condotti in pressione in generale e quant'altro presente in loco.
- 12) A mantenere, fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio, tutte le opere realizzate con l'obbligo di eseguire la ripresa di eventuali movimenti franosi, eliminare erosioni sul corpo arginale indotte da eventi meteorici, eseguire eventuali ricariche della sommità del corpo arginale fino a ripristinare la quota di progetto, eseguire eventuali diserbi, sostituire tutte quelle parti che per incuria o mancata sorveglianza dovessero comunque risultare danneggiate da chicchessia;
- 13) A provvedere a tutti gli adempimenti e alle spese nei confronti di enti ed associazioni tecniche che hanno il compito di esercitare controlli o di rilasciare certificazioni di qualsiasi genere;
- 14) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni compresa la Documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la cassa Edile, assicurativi ed infortunistici entro 30 gg. dalla data del verbale di consegna e la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva con cadenza quadrimestrale;
- 15) A fornire mezzi, apparecchi, strumentazione e tutti i necessari accessori e mano d'opera per ogni prelievo, prova ed esame o

- controllo che potrà venire richiesto, come anche a provvedere e a sostenere ogni relativa spesa, per prove presso laboratori specializzati che potranno venire richieste dall'appaltante, dalle competenti autorità o che sono stabilite dalle leggi e norme vigenti in materia, sia durante la esecuzione dei lavori sia posteriormente fino al collaudo;
- 16) La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione dei Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione dei Lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione;
 - 17) La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi, prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato (dove previsto dalle normative vigenti);
 - 18) Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi;
 - 19) La custodia del cantiere, affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646);
 - 20) La salvaguardia funzionale e di esercizio delle infrastrutture pubbliche (acquedotto, gasdotto, linee elettriche e telefoniche, reti di fognatura comunali o private) che insistono nell'ambito dei lavori oggetto del presente appalto;
 - 21) La fornitura di particolari esecutivi ogni volta che si procede ad apportare modifiche ai corsi d'acqua, anche di piccola entità e quando si realizzano nuovi tratti;
 - 22) Sarà cura dell'Impresa materializzare dei capisaldi su ogni manufatto od opera d'arte e consegnarne le monografie alla stazione appaltante per eseguire i necessari controlli;
 - 23) La redazione di tutti i calcoli di stabilità delle strutture (di fondazione ed in elevazione) in conglomerato cementizio semplice o armato, normale o precompresso, in muratura, nonché in ferro, per dette opere l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
 - 24) Le spese per il prelevamento di campioni per le prove sui materiali da eseguirsi presso gli istituti accreditati sempre a carico dell'impresa appaltatrice;
 - 25) Le spese per la fornitura di fotografie in formato digitale delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla Direzione dei Lavori;
 - 26) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori,

- provvedendosi a proprie spese, sia con opportune opere provvisorie, che con opere nuove;
- 27) Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari indicazioni della Direzione dei Lavori, e in genere l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al nuovo codice della strada;
 - 28) La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua;
 - 29) L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede dei lavori e dalle opere e dalle cave di prestito;
 - 30) La realizzazione di cavedoni e loro rimozione, ovvero tutte le altre opere provvisorie che si rendessero necessarie per la esecuzione dei previsti rivestimenti d'alveo delle sezioni di canali di bonifica;
 - 31) L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà, pertanto, esclusivamente sull'Impresa;
 - 32) Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale;
 - 33) L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione dei Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Schema di contratto;
 - 34) L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte, affidatarie di lavorazioni connesse ai lavori in argomento ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture eventualmente scorporate;
 - 35) Il ricevimento di materiali e forniture eventualmente escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni;
 - 36) La custodia di opere eventualmente escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti;
 - 37) La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;

- 38) Lo sgombero e la pulizia del cantiere con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature, gli impianti esistenti, ecc..., a lavori ultimati e prima del collaudo, secondo disposizioni della Direzione dei Lavori;
- 39) La conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante la esecuzione dei lavori, che spetteranno di diritto allo Stato;
- 40) L'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi specificati sia nel presente articolo, a titolo esemplificativo, quanto in tutti gli altri del presente Schema di contratto, ha tenuto conto nello stabilire la propria offerta in sede di gara. Non spetterà quindi altro compenso all'Impresa anche quando l'Amministrazione ordinasse una proroga del termine contrattuale.

Art. 16 **Responsabilità dell'Appaltatore**

Nel caso di lavori di urgenza e somma urgenza, sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa accetta che l'Amministrazione possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso l'Impresa unica e piena responsabile di ogni eventuale danno alle persone e alle cose, sollevando l'Amministrazione ed il personale di questa compresa la Direzione dei Lavori ed i suoi componenti, da qualsiasi responsabilità.

L'Impresa si obbliga pertanto a rilevare l'Amministrazione e chi per essa, compresa la Direzione dei Lavori ed i suoi componenti, da ogni qualsiasi azione, pretesa e molestia da parte di terzi che abbia comunque origine dalla esecuzione dei lavori o siano comunque in connessione con gli stessi.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore è l'unico responsabile di danni di qualunque natura causati a persone o cose, lasciando totalmente indenne la Stazione Appaltante, la D.L. ed i suoi assistenti.

Le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, la eventuale approvazione di opere e disegni e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dall'inizio dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..

L'Impresa è obbligata all'osservanza, oltre che delle disposizioni e norme dei documenti contrattuali, delle "norme" riguardanti i materiali da costruzione e le opere in conglomerato cementizio, nonché di tutte le norme tecniche comunque relative ai lavori svolti (norme relative alle costruzioni, norme CEI, ENPI, norme tecniche, relative alla costruzione e realizzazione degli impianti compresi nell'appalto, oltre che ogni norma di legge che disciplina sotto qualsiasi profilo lo svolgimento delle attività dell'Impresa nel corso dell'appalto).

In sostanza l'Impresa è tenuta a garantire al Committente il rispetto di tutte le norme, di qualsiasi grado e fonte normativa, applicabili in relazione all'esecuzione dell'appalto.

L'Impresa è anche obbligata all'osservanza delle norme di legge eventualmente emanate durante l'esecuzione delle opere dalle Autorità statali, regionali, provinciali, comunali aventi giurisdizione sui luoghi delle opere da eseguire.

L'Impresa terrà indenne il Committente da ogni responsabilità, anche verso gli utenti pubblici e privati di disservizi in genere, per danni derivati, anche in minima parte, dal mancato rispetto delle norme che l'Impresa è obbligata ad osservare o comunque dalle modalità di esecuzione dell'opera realizzata.

Il rispetto della normativa non esime l'Impresa dalle proprie responsabilità per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Art. 17

Misure di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'Art.15 del D.lgs 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti previsti nella normativa vigente in materia.

Le gravi o ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore in materia di sicurezza, sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La vigilanza sull'osservanza delle misure di sicurezza è affidata al Direttore del cantiere e al coordinatore della sicurezza.

Art. 18

Provvedimenti in caso di inadempienza dell'Appaltatore

Nel caso in cui l'Appaltatore manchi in qualsiasi modo all'adempimento dei patti contrattuali, l'Amministrazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio, in tutto o in parte, allo svolgimento del servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto intervento, nonché agli eventuali lavori di urgenza e somma urgenza che dovessero rendersi necessari ed anche di rescindere immediatamente il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto d'appalto (art.1456 del Codice Civile), mediante denuncia da darsi con semplice lettera raccomandata, telegramma o fax e senza bisogno di messa in mora e ciò senza che la stessa Impresa possa accampare pretese di alcuna sorta, all'infuori del diritto al pagamento del

servizio svolto e/o dei lavori eseguiti ed accettati dalla Direzione dei Lavori fino a quel momento.

Art. 19

Comportamento dell'impresa nei confronti di terzi

Durante lo svolgimento del servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto intervento, nonché degli eventuali lavori di urgenza e somma urgenza l'Impresa è tenuta, nei confronti di terzi soggetti, sia pubblici che privati, ad assumere un comportamento consono alle comuni regole dell'educazione ed al rispetto comunque del buon nome del Consorzio.

Nel caso in cui sorgano contestazioni sul buon andamento del servizio e/o dei lavori da parte di terzi, l'Impresa è tenuta ad informare immediatamente il Consorzio, evitando di prendere alcuna iniziativa che possa recare pregiudizio all'ente stesso.

Eventuali danni causati dall'inadempienza degli obblighi di cui sopra saranno quantificati ed addebitati all'Impresa appaltatrice.

Art. 20

Definizioni di controversie

La definizione di eventuali controversie tra l'impresa aggiudicataria e l'Amministrazione Appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate agli artt. 239, 240, 240 bis e 241 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..